

1229



N. 1338/98 Reg. Sent.



REPUBBLICA ITALIANA N.2982/98 Reg. Ric.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia,
sezione staccata di Catania, prima sezione interna,
composto dai Signori Magistrati:

- Dr. Filippo DELFA Presidente
- Dr. Gabriella GUZZARDI Consigliere
- Dr. Giampiero Lo Presti Referendario est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.2982/98 R.G. proposto da RTI S. G.
 - C. S. , rappresentato difeso
 dall'avv. Giuseppe Cicero, presso il cui studio in
 Catania, Largo Aquileia^{u.s.} è elettivamente domiciliato;

CONTRO

il Comune di , in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

E NEI CONFRONTI DI

RTI P. P. - N. C. , in persona
 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
 e difeso dall'avv. Nicolò D'Alessandro, presso il cui
 studio in Catania, piazza Lanza n.18/a, è
 elettivamente domiciliato;

6

PER L'ANNULLAMENTO

del verbale di riapertura della gara del 21 maggio 1998 afferente i lavori di costruzione di una scuola di n.20 aule comprensiva della sistemazione esterna e di un corpo palestra in contrada Capici'' per l'importo a b.a. di f.4.483.612.000;

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Societa' controinteressata;

Udito il relatore, Referendario Avv. Giampiero Lo Presti e, uditi altresì l'Avv. Giuseppe Cicero e l'Avv. Nicolò D'Alessandro;

Visto l'art. 21 legge 6.12.1971 n.1034;

Visto l'art. 19 .L. 67/97 convertito in legge;

Vista la documentazione tutta in atti;

Ritenuto che, in sede di valutazione delle offerte presentate in una gara d'appalto, il ricorso al criterio della prevalenza del prezzo indicato in lettere rispetto a quello indicato in cifre è illegittimo allorquando il contrasto fra i prezzi sia frutto di errore materiale nella trascrizione in lettere del prezzo indicato in cifre, dovendosi garantire la prevalenza della volontà di offerta

effettivamente espressa;

Ritenuto che, sotto tale profilo, il primo motivo del ricorso principale appare fondato, non potendosi nel caso di specie ritenere che sussista una situazione di oggettiva ed effettiva incertezza in ordine ai reali valori offerti dalla ricorrente e contestati dalla Commissione;

Ritenuto che, in base alla documentazione contabile prodotta dalla ricorrente e non contestata in parte qua dalla controinteressata, l'accoglimento della prima censura è sufficiente a radicare l'interesse della ricorrente alla pronuncia ^{di annullamento}

Ca ~~Visto l'art. 21 della ^{deleta} legge 6 dicembre 1971, n.1034~~
~~di annullamento dell'esclusione, dell'esclusione;~~ *Cr*

Ritenuto che il ricorso incidentale va considerato infondato, in quanto la prescrizione di cui al punto 7 delle avvertenze del bando di gara non appare specificatamente pertinente, facendo riferimento alle ipotesi di eventuale discordanza tra la formulazione del prezzo complessivo in lettere e quella in cifre, e non alla diversa ipotesi di difformità tra la formulazione di un prezzo unitario in lettere e quello in cifre (in senso conforme TAR PA I[^], 7.11.97 n.1712);

Ritenuto che le spese possono essere compensate tra

le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia,
sezione staccata di Catania, prima sezione interna,
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto,
annulla il provvedimento impugnato.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita
dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del
22 luglio 1998.

L'ESTENSORE

Giampiero Lo Presti

IL PRESIDENTE

Filippo Vella

Il Segretario

Peterino Bonanno

Depositata nella Segreteria
del T.A.R.- Sez. di Catania

Oggi

24 LUG. 1998

IL DIRETTORE della 1ª Sez. Giur.
(*Giuseppe Priolo*)